

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2910 del 07/06/2017
Oggetto	MOPPA2365 Concessione in sanatoria per uso igienico e ass. a favore della CREA Zootecnia ed Acquacoltura CREA-ZA, C.F. 97231970589. Area di intervento: Loc. Beccastecca nel comune di San Cesario sul Panaro (MO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3013 del 07/06/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno sette GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

VISTI

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia

dell'Emilia-Romagna (di seguito ARPAE),

- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione n. 8/2015 dell'Autorità di Bacino del Po, "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche" ed allegati;
- La D.G.R. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021;
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto "Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";

PREMESSO CHE

- l'Istituto Sperimentale per la Zootecnia, C.F. 01642410581, ha presentato, istanza di concessione in sanatoria per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso zootecnico in località Beccastecca in comune di San Cesario sul Panaro (MO), mediante pozzo esistente in data 09/10/2001 e acquisita agli atti della Regione Emilia Romagna – Serv. Prov. Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestale di Modena, per una portata massima complessiva di 20 l/s e per un volume complessivo annuo di 4.000 mc;
- ARPAE - Area Coordinamento Rilascio Concessione, con comunicazione n. prot. PGDG/2016/4739 del 13.07.2016 inviata via PEC ha richiesto il versamento di

quanto ancora dovuto per l'uso della risorsa idrica per il periodo 2001-2016, il pagamento delle spese di istruttoria e l'aggiornamento della documentazione a supporto della domanda originale per renderla conforma a quanto previsto al R.R. 41/2001;

- l'ente richiedente ha richiesto proroga per la presentazione di quanto richiesto con nota prot. Registrata agli atti di ARPAE con num. Prot. PGDG/2016/5301 in data 03.08.2016
- ARPAE ha accordato la proroga fino al 30.09.2016 con nota prot. n. PGDG/2016/5395;
- in data 27.09.2016, l'ente richiedente ha inviato via PEC registrata agli atti di ARPAE con num. Prot. PGDG/2016/6525 del 28.09.2016 i mandati di pagamento dei versamenti effettuati e la documentazione a supporto della domanda di concessione aggiornata da cui è emerso che l'uso della risorsa è di tipo igienico e assimilato secondo seguenti valori caratteristici della Derivazione:
 - 1. volume annuo di prelievo: 2.800 m³/anno
 - 2. portata massima derivabile: 0.95 l/s
 - 3. portata media derivabile: 0,84 l/s;
- con comunicazione n. prot. PGDG/2016/7939 del 07.11.2016, ARPAE ha richiesto all'ente di confermare se le caratteristiche del prelievo desunte dall'aggiornamento della documentazione a supporto siano correttive di quelli indicate dalla domanda originale;
- con nota registrata agli atti di ARPAE n. prot. PGDG/2016/8009 del 09.11.2016, l'ente richiedente ha comunicato che le caratteristiche del prelievo da assoggettare a concessione sono quelle indicate nella documentazione aggiornata del 2016;

- alla data odierna la denominazione sociale assunta del richiedente è: CREA Zootecnica ed Acquacoltura CREA-ZA; C.F. 97231970589, P.IVA 08183101008; come da comunicazione registrata agli di ARPAE con n.prot. PGDG.2017.5788;
- con nota n. prot. PGDG.2017.5788 il richiedente ha chiesto che quanto corrisposto nel 2017 in eccedenza rispetto al canone sia considerato come acconto per l'annualità 2018;

ACCERTATO CHE

- le opere di captazione sono ubicate in località Beccastecca nel comune di comune di San Cesario sul Panaro (Mo), su terreni censiti al NCT di detto comune foglio n. 12 al mapp.le 50;
- la derivazione è esercitata tramite pozzo esistente profondo 22,00 m localizzato con coordinate: UTM RER X=662.103, Y=938.513 dotato di pompa sommersa avente potenza 9,2 KW e portata di esercizio pari a 2 l/s;
- I valori caratteristici della derivazione sono:
 - volume annuo di prelievo: 2.800 m³/anno
 - portata massima derivabile: 0,95 l/s
 - portata media derivabile: 0,84 l/s;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad un utilizzo rientrante nella Categoria "Igienico e Assimilati" ai sensi della L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- il corpo idrico sotterraneo interessato dal prelievo è il Conoide Panaro (codice 0410ER-DQ2-CCS)

CONSIDERATO CHE

- la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione semplificata di cui al Titolo IV del RR 41/01, art. 36;

DATO ATTO CHE

- con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 371 del 14/12/2016, è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- con comunicazione n. Prot. PGDG/2017/8584 del 24.11.2016 ARPAE ha richiesto all'Autorità di Bacino del Po, oggi l'Autorità di distretto Idrografico del Fiume Po, la richiesta di rilascio del Parere di Competenza ai sensi dell'Art.7 c.2 del R.D. 1775/33 e del art. 36 del R.R. 41/2001,
- con nota acquisita agli atti di ARPAE con num. Prot. PGDG/2017/4433 del 27.04.2017, l'Autorità di distretto Idrografico del Fiume Po, ai sensi dell'art. 7 c.2 del R.D. 1775/33 e dell'art. 36 del R.R. 41/2001 ha espresso parere positivo sulla Compatibilità della Derivazione in oggetto con il Piano di Gestione e con l'equilibrio idrogeologico del Corpo Idrico interessato;

RILEVATO CHE

- il Piano di Gestione Distrettuale individua lo stato quantitativo, chimico ed ecologico, nonché le pressioni e gli impatti esistenti sul corpo idrico interessato dal prelievo e contestualmente indica le misure da porre in essere per la riduzione delle pressioni e degli impatti che caratterizzano il corpo idrico stesso;
- ai sensi dell'art. 36 del R.R. 41/2001, la durata massima della concessione della derivazione in oggetto è pari a 5 anni;

VALUTATO CHE

- il volume idrico richiesto in concessione è compatibile sia il fabbisogno idrico

inerente le attività del richiedente ed in particolar modo con la dotazione idrica per capo come definita dall'allegato 2 della D.G.R. 1781/2015;

- la derivazione è compatibile con il Piano di Gestione Distrettuale con Esito finale "ATTRAZIONE" ai sensi dell'allegato 2 della Deliberazione n. 8/2015 dell'Autorità di Bacino del Po, come raccomandato dal parere sopraindicato e rilasciato dalla stessa Autorità;

PRESO ATTO CHE

- le spese di istruttoria pari a € 190,00 sono state versate regolarmente dal richiedente;
- la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad un utilizzo rientrante nella Categoria "Igienico e Assimilati" per cui il canone è fissato ai sensi della lettera f), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- quanto dovuto per l'utilizzo della Risorsa Idrica fino al 2016 compreso è stato versato regolarmente dal Richiedente;

VERIFICATO CHE

- l'importo del canone per l'anno 2017 per l'utilizzo della risorsa idrica è determinato nella misura di € 161,16;
- per l'annualità 2017 il richiedente ha versato € 209,55 € a fronte del canone, con un'eccedenza di € 48,39;
- l'ente richiedente rientra tra quelli inseriti nell' "Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015, e risulta esentato dal pagamento del

deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015,

- è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea;

ATTESO CHE il concessionario è tenuto:

- per le annualità successive al 2017 al versamento del relativo canone per l'uso della risorsa idrica; a norma dell'art. 8 della LR n. 2/2015, che prevede che “i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare;
- per le annualità successive al 2017, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2 del 30/04/2015, a versare i relativi importi del canone annuo sul conto corrente afferente ad ARPAE - SAC di Modena entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento e che gli stessi saranno aggiornati, ai sensi dell' art. 8 della LR n. 2 del 30.04.2015, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, CREA Zootecnia ed Acquacoltura CREA-ZA; C.F. 97231970589, P.IVA 08183101008; la concessione in sanatoria a derivare acqua pubblica sotterranea in località Beccastecca in comune di San Cesario sul Panaro (Mo) ad uso igienico e assimilato, mediante un pozzo esistente profondo 22 m e localizzato su un terreno censito al NCT del suddetto comune al foglio n. 12 mapp.le 50; secondo le seguenti quantità:
 - portata media di 0,84 l/s;
 - portata massima 0,95 l/s

- volume idrico massimo annuo 2.800 m³/s
- di stabilire che la concessione abbia durata fino al 31.12.2020;

Attestata la regolarità amministrativa

DETERMINA

- di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, CREA Zootecnia ed Acquacoltura CREA-ZA; C.F. 97231970589, P.IVA 08183101008 la concessione in sanatoria a derivare acqua pubblica sotterranea in località Beccastecca in comune di San Cesario sul Panaro (Mo) ad uso igienico e assimilato, mediante un pozzo esistente profondo 22 m e localizzato su un terreno censito al NCT del suddetto comune al foglio n. 12 mapp.le 50;
- di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di 0,95 l/s, e media di 0,84 l/s, e al volume idrico di prelievo annuo di 2.800 m³/s: nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
- di stabilire la scadenza della concessione al 31.12.2020, fatta salva la facoltà del Servizio di provvedere, al fine di tutelare la risorsa idrica, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto;
- di stabilire che la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso igienico ed assimilati è assoggettata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nel Disciplinare di concessione allegato al presente atto;
- di stabilire che l'importo del canone per l'anno 2017 è pari a € 161,16 ai sensi della lettera f), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento e che tale importo dovrà essere

versato prima del ritiro dell'atto;

- di dare atto che i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento tramite versamento sul contocorrente afferente ad ARPAE - SAC di Modena;
- di dare atto che l'eccedenza di € 48,39 versata con il canone per l'annualità 2017 sia considerata come acconto del canone per l'annualità 2018;
- di dare atto che il concessionario rientra tra le amministrazioni inserite nell' "Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015, e risulta esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015,
- di dare atto che sono già state versate le spese di istruttoria per un totale complessivo di 190 €;
- di dare atto che:
 - i canoni sono introitati sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile (art 6 L.R. 25 febbraio 2000 n.10)" - Parte Entrate - del Bilancio Regionale;
 - l'importo delle spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti

nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate" - Parte Entrate - del Bilancio Regionale;

- di stabilire che in caso di mancato pagamento del canone si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
- di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento del canone dovuto e del deposito cauzionale;
- di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
- di dare atto, che ai sensi di quanto previsto dal DLgs 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta Regionale n° 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933;
- di provvedere alla pubblicazione sul BURERT per estratto del presente atto;
- di notificare il presente atto tramite posta elettronica certificata al concessionario

Il Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni

Dott. Franco Alfonso Maria Zinoni

(originale firmato digitalmente)

ARPAE

Direzione Tecnica

Area Coordinamento Rilascio Concessioni

DISCIPLINARE TECNICO

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione in sanatoria di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico e ass. mediante pozzo esistente in località Beccastecca in comune di San Cesario sul Panaro (Mo) assentita al , CREA Zootecnia ed Acquacoltura CREA-ZA; C.F. 97231970589, P.IVA 08183101008. CODICE SISTEB: MOPPA2365.

ART. 1

UBICAZIONE DEL PRELIEVO, QUANTITA' E DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA.

L'esercizio del prelievo, viene effettuato in località Beccastecca in comune di San Cesario sul Panaro (Mo) mediante un pozzo esistente e localizzato su un terreno censito al NCT del suddetto comune al foglio n. 12 mapp.le 50.

La risorsa idrica viene utilizzata per soddisfare il fabbisogno idrico necessario per la pulizia delle Porcilaie e per l'abbeveraggio delle alberature prospicienti le stesse. L'uso rientra nella categoria "uso igienico e assimilato", secondo le vigenti disposizioni normative regionali.

I dati caratteristici della derivazione sono:

- portata media derivabile: 0,84 l/s;
- portata massima derivabile: 0,95 l/s
- volume idrico massimo annuo derivabile: 2.800 m³/s

ART. 2. OPERE DI PRESA

L'opera di captazione è costituita da un pozzo monofalda profondo 22 m e avente

diametro 200 mm. La fenestrazione è posizionata nel tratto compreso tra i - 20 e i -22 m sotto il p.c.

Le coordinate UTM RER del sito sono:

- X= 622.103
- Y= 938.513

Il manufatto è dotato di avampozzo in calcestruzzo armato, interrato con botola ispezionabile. Il raccordo tra pozzo e avampozzo è tamponato e cementato in opera.

Il prelievo avviene tramite un'elettropompa sommersa avente potenza 9,2 kw. La portata di esercizio della pompa è 2,0 l/s. Inoltre sono presenti un'autoclave a cisterna cilindrica della capacità pari a 6 m³ e un contatore a valle dell'opera di derivazione e a monte delle opere di adduzione e distribuzione.

ART. 3. OBBLIGHI E CONDIZIONI A CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

3.1. Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il Concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3.2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

3.3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in

buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione da parte degli enti competenti.

3.4 Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di presa nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero

3.5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

3.6 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

3.7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

3.8 La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.

3.9 Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

3.10 L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza della concessione, che potrà inoltre essere revocata in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

ART. 4 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2020 fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia e la facoltà dell'Amministrazione concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ART. 5 CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione concedente, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

L'importo del canone per l'uso della risorsa idrica per l'anno 2017 è pari € 161,16 ai sensi della D.G.R 1792/2016.

I canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto

salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 e saranno versati sul conto corrente afferente ad ARPAE – SAC di Modena.

In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare art. 32 e art 19 del R.R. 41/2001.

L'eccedenza di € 48,39 versata con il canone per l'annualità 2017 è considerata come acconto per il canone per l'annualità 2018.

ART. 6 RINNOVO O RINUNCIA DELLA CONCESSIONE - CESSAZIONE DELL'UTENZA

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario potrà presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza ai sensi dell'art. 36 del R.R. n.41/2001. L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo.

L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia.

Alla cessazione dell'utenza per qualunque causa determinata, il concessionario è

obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per la rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, ai sensi dell' art. 35 del R.R. 41/2001.

ART. 7 DECADENZA, REVOCA E REVISIONE DELLA CONCESSIONE

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R.41/2001, l'Amministrazione concedente dichiara la decadenza della concessione qualora, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, l'utente non provveda. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego ai sensi dell'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può revocare anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla revisione della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, in relazione alla pianificazione in materia di risorse idriche e con riferimento alle esigenze di interesse pubblico.

ART. 8 RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale

demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE

Il concessionario rientra tra le amministrazioni inserite nell' "Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015, e risulta quindi esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015.

ART. 10 SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dall'atto concessorio e dal disciplinare di concessione, sono punite con la sanzione amministrativa. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 11 VERIFICA DI CONGRUITA'

Tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva

2000/60/CE, sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 12 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del Concessionario, restando l'amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto, _____, in qualità di legale Rappresentate della Ditta _____ presa visione in data _____ del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Luogo e Data

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.